

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

Bologna, 8 settembre 2008.

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Servizio Valutazione Impatto
e Promozione Sostenibilità Ambientale
via dei Mille, 21
40121 – Bologna
Alla c.a. Arch. Alessandro Maria Di Stefano

e.p.c.

Spett.le
Provincia di Bologna
Servizio Tutela Ambientale
Strada Maggiore, 80
40125 – Bologna
Alla c.a. Dott. Urb. Gabriele Bollini

Spett.le
Comune di Marzabotto
Alla c.a. Arch. Paolo Tolomelli

Spett.le
Comune di Sasso Marconi

Spett.le
Comune di Vergato

L.L. S.S.

Osservazioni al Progetto e allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo all'impianto a turbogas presentato dalla Ditta Dufenergy Italia S.p.A, Via Armando Diaz 248, 25010 San Zeno Naviglio (BS), come proponente, e dalla ditta SGS Italia S.p.A, Via Livorno 60 10144, Torino, come esecutore, da realizzarsi nell'area dell'ex-carriera Burgo, a Lama di Reno, nel Comune di Marzabotto, Provincia di Bologna, depositato ai sensi del titolo III, art. 14 della Legge Regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge Regione Emilia Romagna 16 novembre 2000, n. 35, pubblicato sul BUR Emilia-Romagna del 13 agosto 2008.

Il problema energetico e' sempre di maggior attualità sia per il continuo aumento del fabbisogno di energia in Italia, che per l'aumento del costo del greggio, ma parallelamente anche per la consapevolezza degli effetti del-

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

l'uso di combustibili fossili sul cambiamento climatico. Nell'ultima relazione dell'International Panel on Climate Change (IPCC, 2007), appare evidente la necessità di intervenire subito nel ridurre le emissioni di CO₂ in atmosfera.

Il protocollo di Kyoto in vigore dal primo gennaio 2008 in tal senso prevede:

- **RIDUZIONE EMISSIONI:** taglio del 5,2% delle emissioni di gas serra a livello globale rispetto ai livelli '90. Per l'Europa il taglio è dell'8% per l'Italia il 6,5%;

- **DAL PRIMO GENNAIO 2008 LA CO2 HA UN PREZZO:** una tonnellata di CO₂ dal primo gennaio costerà 21,75 euro ed a fine 2008 circa 40 euro.

Di pari passo salgono le cifre delle multe per chi non rispetta i tetti stabiliti: le multe fra il 2005 e il 2007, nella fase preparatoria, erano a quota 40 euro a tonnellata, mentre dopo il 2008 saliranno a 100 euro;

- **OBBLIGHI PER LE INDUSTRIE:** ogni nazione deve realizzare il piano nazionale delle quote di emissione che fissa i tetti a livello nazionale e a livello di impianto. "Sono oltre 14.000 i siti industriali interessati in Italia dalla centrale termoelettrica alla raffineria, dal cementificio alla vetreria, così come impianti siderurgici e cartiere. A ognuno viene dato un tetto di quote. Se emettono di più o comprano le quote nel mercato dell'*emission trading* o pagano la sanzione prevista dalla direttiva Ue, cioè 100 euro a tonnellata di CO₂ emessa in più";

- **MECCANISMI FLESSIBILI:** nell'ambito del sistema della "borsa dei fumi" esistono meccanismi flessibili dello sviluppo pulito (Cdm) e joint implementation (Ji). "*Il primo si attua fra i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo ad esempio un'azienda italiana costruisce in Cina una centrale fotovoltaica*". Così la CO₂ risparmiata da quella centrale viene dedotta dal conto dell'Italia. Il *Joint implementation* invece si attua fra Paesi che hanno obblighi di riduzione, come l'Italia e la Romania.

Avendo sottoscritto il protocollo di Kyoto, l'Italia ha inserito nel Piano Nazionale 2008-2012 di allocazione delle emissioni di CO₂ per le industrie, un tetto di emissioni a 201,57 milioni di tonnellate in base ai piani comunitari.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo piano prevede un taglio delle emissioni di 13,64 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.

A tutti i settori industriali, ed in particolare a quello dell'energia, è stato chiesto un particolare sforzo per consentire al paese di rispettare gli obiettivi europei e di Kyoto e in questa ottica il taglio operato si è maggiormente concentrato sui settori e sulle fonti ad alte emissioni di CO₂. Infatti dal primo gennaio 2008 una tonnellata di CO₂ costerà 21,75 euro ed a fine 2008 circa 40 euro.

Parallelamente salgono le cifre delle multe per chi non rispetta i tetti stabiliti: le multe fra il 2005 e il 2007, nella fase preparatoria, erano a quota 40 euro a tonnellata, mentre dopo il 2008 saliranno a 100 euro per tonnellata.

Tali indicazioni sono definite in dettaglio dalle direttive comunitarie, ed ogni paese membro sarà destinato a pagare le multe per le emissioni in eccedenza.

Nell'ultimo Dpef del 2008 approvato dal Governo, è scomparso l'impegno necessario ad abbattere le emissioni e l'Italia rischia multe fino a 2.5 miliardi di Euro. Infatti, l'Italia si è impegnata a tagliare le emissioni serra del 6,5 per cento entro il 2012, rispetto ai livelli del 1990, e invece finora queste emissioni sono cresciute di circa il 12 per cento.

Dunque, per evitare le sanzioni di Bruxelles, dovremmo organizzare una rincorsa disperata che ci consenta di riacciuffare l'obiettivo all'ultimo momento tagliando del 18 per cento le emissioni serra.

Per affrontare queste tematiche sia a livello globale, europeo, nazionale ed infine regionale, le decisioni che verranno prese nei prossimi anni sono di fondamentale importanza, e devono basarsi sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

Il Piano energetico della Regione Emilia-Romagna è previsto dalla legge regionale 26 del 2004, affronta, a livello regionale, la complessità dei temi e dei problemi che confluiscono nella "questione energetica" e ad inquadrare gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali all'interno di una programmazione. Stella polare del Piano è l'impegno di attuare in Emilia-Romagna il Protocollo di Kyoto e cioè l'accordo internazionale per ridurre le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra.

Il Piano fissa infatti innanzitutto lo scenario degli obiettivi da perseguire in tutti i settori (dai trasporti all'industria, al residenziale, al terziario) per intraprendere la via della realizzazione degli obiettivi fissati a Kyoto, che in Emilia-Romagna significa il traguardo impegnativo del - 6% rispetto al livello emissioni del 1990. Occorre quindi tagliare, come dice il linguaggio di Kyoto, oltre 6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 "equivalenti". Il Piano prevede stanziamenti regionali pari a circa 90 milioni di euro in tre anni per la realizzazione di interventi che riguardano il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, negli insediamenti produttivi e nei trasporti. La Regione proporrà un'intesa al Governo per un cofinanziamento di interventi anche in rapporto alle nuove risorse e iniziative attivate dalla Legge finanziaria.

Il Piano energetico traccia lo scenario evolutivo del sistema energetico regionale e definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile a partire dalle azioni che la Regione ha sviluppato negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della riqualificazione del sistema elettrico.

Il Piano traccia quindi le linee di intervento, con attenzione alla ricerca applicata, alla promozione di impianti e sistemi ad alta efficienza energetica, all'informazione e all'orientamento dei cittadini, alla formazione dei tecnici e alla riqualificazione del sistema regolamentare.

GLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dal Piano riguardano:

- il risparmio di energia per circa un milione e settecentomila tonnellate equivalenti di petrolio (tep, unità di misura che permette di confrontare le diverse fonti di energia, quali il gas, il petrolio, l'energia elettrica, ecc...), con interventi riguardanti gli edifici, l'industria, i trasporti e l'agricoltura;
- la valorizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, biomasse) per ottenere una potenza aggiuntiva pari a circa 400 mw.

Il piano energetico regionale (PER) della regione Emilia-Romagna riprende questi temi e in più punti richiama: *"...questa sfida enorme che impone una drastica riduzione delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra non ammette facili scorciatoie....Servono trasformazioni che debbono riguardare innanzitutto i paesi occidentali, l'intensità dei loro consumi, l'efficienza dei processi di trasformazione e uso finale dell'energia, il ricorso ad energie 'pulite'... particolare enfasi è stata posta al tema del risparmio energetico e della valorizzazione di fonti rinnovabili"* (pag. 10).

Mentre il PER enfatizza la necessità dell'utilizzo di fonti rinnovabili, ci troviamo di fronte a un progetto che prevede la costruzione di una centrale turbogas, costruita ex-novo in una zona industriale non precedentemente dedicata alla produzione di energia, e che presenta numerosissime problematiche di criticità ambientale, come elencato nella relazione tecnica allegata a questo documento.

In un ambito internazionale, nazionale e locale ormai rivolto alla promozione delle energie rinnovabili un impianto come quello oggetto del progetto di cui si discute rappresenta un modello ormai vecchio e tecnologicamente inadeguato di produzione di energia elettrica, per cui il comitato esprime quindi un parere negativo sulla necessità di realizzazione dell'opera.

Tutto ciò in ossequio al principio informatore, di diretta derivazione comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE), della procedura di VIA, sviluppato nella legislazione nazionale (negli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 4/08) e regionale (Legge Regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge Regione Emilia Romagna

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

16 novembre 2000, n. 35) della garanzia dell'informazione, della consultazione e della partecipazione del pubblico al procedimento previsto per le valutazioni e gli atti autorizzativi in materia ambientale.

Dunque principio informatore di primaria importanza è quello relativo alla garanzia della consultazione del pubblico al procedimento di VIA (intendendosi per “consultazione” l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti), principio sviluppato soprattutto negli artt. 24 e 27 del D.Lgs. n. 4/08 e dall'art. 15 Legge Regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge Regione Emilia Romagna 16 novembre 2000, n. 35

La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva n. 85/337/CEE, in ordine alla scelta delle forme della partecipazione dei singoli e dei portatori di interessi diffusi e collettivi a tale procedura, unitamente al nuovo e più significativo ruolo attribuito dall'ordinamento nazionale e locale alla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali nell'esercizio di funzioni ed attività di interesse generale, determinano, come noto, una effettiva valorizzazione dell'apporto del “pubblico” nell'ambito della procedura di VIA.

Ciò non solo in termini di mera collaborazione, da parte dei soggetti interessati, nell'adozione dei provvedimenti che incidano direttamente la loro sfera giuridica (attraverso la possibilità, prevista dall'art. 24, di presentare all'autorità competente pareri ed osservazioni scritte sul progetto al fine di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o dell'intervento soggetto a VIA o la possibilità di partecipare, prima della conclusione della procedura, al contraddittorio con il proponente contemplato dal comma 8 dell'art. 24 D.Lgs. n. 4/08 e dal comma 1, art. 15 Legge Regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge Regione Emilia Romagna 16 novembre 2000, n. 35), ma anche ai più generali fini di stimolo, orientamento, controllo e gestione stessa delle funzioni di interesse generale inerenti alla tutela ambientale.

Tale obiettivo da perseguirsi attraverso il coinvolgimento del “pubblico” nella presentazione di eventuali osservazioni e nel contraddittorio anzidetto, nonché l'introduzione generalizzata dell'istituto dell'inchiesta pubblica (art. 24, comma 4 D.Lgs. n. 4/08 e dal comma 3, art. 15, Legge Regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge Regione Emilia Romagna 16 novembre 2000, n. 35) per l'esame dello studio di impatto ambientale presentato dal proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle stesse osservazioni del pubblico.

produce, in definitiva, che il baricentro della partecipazione nei procedimenti di autorizzazione di progetti pubblici e privati si sposti, in maniera significativa, sulla procedura di VIA, l'unica, di fatto, nella quale possono trovare compiuta e contestuale manifestazione i diversi interessi pubblici, diffusi e privati e che viene pertanto ad includere tutti i conflitti suscitati dalla realizzazione dell'intervento in ordine ai possibili “usi alternativi dell'ambiente”, di cui l'autorità competente dovrà dare conto anche attraverso l'esplicitazione delle principali ragioni della scelta tra le alternative proposte dal committente.

Soltanto attraverso la effettiva e concreta applicazione di tale principio la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti persegue la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per un uso sostenibile e quindi si svolga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia delle biodiversità e di una equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo di essa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria ed il clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché l'interazione tra detti fattori.

In particolare al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi anzidetti, nella procedura di VIA deve quindi essere valutata, in relazione a ciascun progetto, “l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, ar-

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

chitettonici, culturali, agricoli ed economici” conseguente all’attuazione sul territorio del progetto stesso nelle diverse fasi della sua realizzazione, gestione e dismissione.

E’ sin troppo evidente che tale disamina ambientale, in accoglimento del principio di precauzione e di prevenzione di matrice comunitaria, deve essere condotta non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può produrre sull’ambiente e comunque “subito”, alla stregua del primo Considerando della direttiva n. 85/337/CEE, cioè prima dell’autorizzazione ovvero della decisione che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto.

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha, del resto, già avuto modo di chiarire che il procedimento di VIA è, per la sua propria natura e per la sua configurazione normativa, un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente, essendo costruito *“come un procedimento che si svolge “prima” (cioè come un procedimento presupposto) rispetto a quello di approvazione del progetto: solo attraverso il suo esaurimento antecedente all’approvazione del progetto dell’opera è infatti possibile tutelare preventivamente l’interesse pubblico ambientale, o negando l’approvazione stessa o imponendo che il progetto sia modificato secondo determinate prescrizioni, intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente, sicchè il suo esaurimento opera come fatto giuridico permissivo dell’esercizio della potestà pubblica concernente il procedimento presupponente, cioè il procedimento di approvazione del progetto. Da ciò consegue che tale configurazione normativa è incompatibile con uno schema di regolamento che preveda la valutazione di impatto ambientale postuma rispetto all’approvazione del progetto”* (Cons. Stato, Ad. Gen. 25.01.1996, n. 2757; Cons. Stato, sez. VI, 24.09.2004, n. 6255).

In linea generale la giurisprudenza nazionale e comunitaria affermano, così, che qualora sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, questa debba precedere l’approvazione del progetto definitivo, venendosi a configurare quale elemento necessario dell’istruttoria volta all’individuazione compiuta dei lavori da realizzare ed escludono che le indagini afferenti la valutazione circa la compatibilità ambientale dell’opera possano rimandarsi ad una fase procedimentale successiva (come quella di approvazione del progetto esecutivo), *“dato che solo nella prima fase è consentito di attuare la strategia ad effetto anticipato alla quale si ispira la procedura di V.I.A.”* (Tar Abruzzo, sent. 25.10.2002, n. 540).

Esaurita tale premessa e tornando ad un profilo maggiormente tecnico, nel caso che ci occupa, presa visione dei documenti prodotti dal proponente Dufenergy Italia s.p.a. e cioè in dettaglio:

- Progetto definitivo – Relazione di Progetto
- Studio Impatto Ambientale (capp. 1 - 6)
- Sintesi in linguaggio non tecnico
- Allegati

si riportano di seguito, suddivise per punti e con ulteriori successivi approfondimenti, le osservazioni presentate nella relazione tecnica, a sostegno delle valutazioni degli esponenti.

1. Preliminarmente si impone la necessità di precisare che l’opera oggetto del progetto presentato dalla società proponente, avente ad oggetto la produzione di energia basata quasi esclusivamente su fonti non rinnovabili, lungi dal rappresentare opera di pubblico interesse, costituisce esclusivamente e meramente attività produttiva, (con ogni conseguente implicazione in ordine non soltanto all’inidoneità del Protocollo d’Intesa stipulato tra le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali coinvolte e la società proponente il progetto, con cui si è manifestata la disponibilità, ad opera delle prime, a valutare l’opportunità dell’insediamento territoriale dell’impianto proposto da Dufenergy, attivando tutte le procedure autorizzative necessarie, ma anche in rapporto alla disciplina applicabile in materia di VIA e AIA) così come si evince inoppugnabilmente:

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

- in via preliminare, dalla stessa proponente che, nella relazione preliminare al progetto, testualmente afferma che *“l’iniziativa segue gli indirizzi della Comunità Europea di liberalizzazione del mercato europeo nel settore della produzione e trasporto di energia, che consentono di realizzare iniziative private nel mercato dell’energia elettrica”*.

Tale affermazione trova ulteriore conferma nell’avviso di deposito del progetto e del SIA pubblicato su un quotidiano a diffusione locale ove l’opera, per espressa qualificazione offerta dalla stessa proponente, viene ricondotta, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, alla categoria B1. 6) *“Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva superiore a 50Mw”*;

- dall’art. 1 della Legge n. 10 del 09/01/1991 (Gazz. Uff. Suppl.Ord. n° 13 del 16/01/1991) recante *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* prevede, in accordo con la politica energetica della CE, (*“al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale”*) l’utilizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili d’energia o assimilate

Tra queste espressamente annovera *“il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti”*.

Infine al comma 3 stabilisce che soltanto l’utilizzazione delle fonti di energia predette è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e che *“le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”*.

In ordine alla produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili anche il D.M. 387/2007 e la legge 244/2007, Legge Finanziaria 2008, in materia di produzione e distribuzione energetica, incentivano le sole fonti di produzione energetica che utilizzano fonti rinnovabili, stabilendo, in particolar modo quest’ultima, la Legge Finanziaria 2008 i criteri e il percorso secondo i quali sarà possibile stabilire e rispettare obiettivi vincolanti.

sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, a carico delle regioni e degli enti locali, oltre che ovviamente dello Stato.

In particolare il comma 167 dell’art. 2 definisce l’importante obiettivo della copertura del 25% del consumo interno lordo di elettricità per mezzo di fonti rinnovabili, e assegna al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di ripartire gli obblighi di incremento minimo tra le Regioni (*“Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea”*).

Il comma 168 dell’art. 2 impone alle Regioni di adeguare le proprie normative ai fini del raggiungimento egli obiettivi di cui al comma precedente (*“Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e*

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167”).

Il comma 169 dell'art. 2 definisce le procedure di verifica dei risultati ottenuti nelle varie Regioni (*“Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento”*).

Il comma 170 dell'art. 2 assume notevole importanza in quanto introduce anche per il fondamentale ambito delle energie rinnovabili il potere sostitutivo del Governo rispetto alle Regioni, sia che queste non adeguino i propri piani (comma 168), sia che adottino misure perfino ostantive rispetto all'obiettivo definito in base al comma 167: (*“Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostantivi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*).

Il comma 171 dell'art. 2 richiama le Regioni al coinvolgimento degli Enti locali per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 167 (*“Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori”*).

2. Lo studio non esplicita, come dovrebbe, il quadro di riferimento programmatico e l'analisi dei vincoli derivanti dai Piani e leggi nazionali e locali vigenti

Per quanto concerne le motivazioni del progetto, già evidenziata la sostanziale incompatibilità dello stesso rispetto allo *scenario energetico nazionale*” costituito dalle diverse norme e atti di pianificazione nazionale e locale sopra dedotti, ci sia consentito osservare che la centrale Turbogas qui in discussione neppure risponde alle richieste contenute nella pianificazione regionale e provinciale.

Si segnala a tale proposito che vi sono aspetti concernenti tali strumenti di pianificazione che non appaiono presi nella dovuta considerazione in rapporto all'impatto ambientale della centrale, e precisamente :

a) LR 20/2000, Disciplina generale sulla Tutela e l'Uso del Territorio

- *“assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio”*;

- *“migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani”*;

- *“ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali”*;

b) il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (documento preliminare del novembre 2001) che, tra l'altro, *“definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale”*; *“definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali; definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente”* : questo Piano indica tra gli obiettivi *“ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera; mantenere le concentrazioni di inquinanti al di sotto dei limiti che escludono l'insorgere di patologie acute e croniche nella popolazione; assicurare un costante miglioramento della qualità dell'aria”* nonché, una politica energetica basata *“sul contenimento dei consumi, sulla riduzione dell'emissione di gas serra”* (p. 49-50 del SIA), infine intende *“valorizzare, salvaguardare la qualità del paesaggio rurale tradizionale e non”*.

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO KLUN
DOTT. UMBERTO FRASCAROLI

Si tratta di indicazioni – ancorché molte di carattere generale – che collidono con diversi impatti ambientali connessi alla centrale (emissioni in atmosfera, occupazione di territorio ad uso agricolo con la prospettiva di ulteriore “*attrazione*” di insediamenti industriali, uso delle risorse idriche, etc) con carattere aggiuntivo rispetto alla situazione locale, nonostante ciò nessuna valutazione viene presentata ma si parla genericamente e ambiguamente di “*assenza di controindicazioni*”.

AVV. ALESSANDRO KLUN

3. Incompatibilità dell'area occupata dalla Cartiera ed in cui è stata proposta la realizzazione dell'opera oggetto del progetto presentato dal proponente con le destinazioni d'uso previste e consentite dal P.R.G. vigente nel territorio del Comune di Marzabotto.

Sotto il profilo della pianificazione locale dalla documentazione presentata dalla società proponente il progetto prevede la realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato è prevista all'interno del perimetro dell'area industriale della ex-Cartiera Burgo di Lama di Reno, in Comune di Marzabotto (BO).

Senonchè è doveroso osservare che la variante specifica al P.R.G. del Comune di Marzabotto adottata nella stesura vigente, redatta dall'arch. Tolomelli, in data 29 gennaio 2008, con specifico all'area occupata dalla Cartiera di Lama di Reno, inserisce la stessa nell'ambito delle zone per attività produttive in essere (art. 4.1.6. Zone D1), stabilendone espressamente gli usi consentiti.

Tra questi sono tassativamente previsti: svolgimento di "Attività manifatturiere industriali o artigianali (C.1.) ovvero, "Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso" (B.2.5.) (cfr. sigle d'uso analiticamente identificate nell'indice del relativo documento).

Si tratta di una precisazione di non poca rilevanza in considerazione del fatto che dall'esame complessivo della documentazione offerta dalla proponente ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera non risulta assolutamente che si sia tenuto conto della effettiva destinazione urbanistica e degli usi consentiti, come sopra individuati dallo strumento urbanistico comunale, dell'area individuata per l'installazione: trattasi nella fattispecie di zona nell'ambito della quale l'inserimento dell'impianto che Dufenergy intende realizzare è stato proposto senza tuttavia in alcun modo valutare la compatibilità dello stesso con le disposizioni che disciplinano l'assetto complessivo del territorio e dell'ambiente previste dalla variante al P.R.G. vigente nel territorio del Comune di Marzabotto.

E' pertanto pacifico che la destinazione d'uso attuale è in netto contrasto con il progetto in particolare in virtù dell'assenza di vincoli di alcun genere relativi al sito (ancor più non presentando alcunché in merito al contenuto del PRG e delle norme attuative dello stesso non è chiaro come possa essere verificata quest'ultima affermazione – ovviamente l'assenza della possibilità di verifiche su affermazioni come quella qui riportata evidenzia una delle carenze "strutturali" del SIA in esame ovvero la non corrispondenza con le norme in materia di VIA e con quelle di "buona tecnica" relative a tali studi).

4. L'area sulla quale è prevista l'insediamento della centrale è un'area che presenta forti sensibilità ambientali dovute alla presenza di discariche nelle quali si trovano fanghi di disinchiostro prodotti in passato dalla cartiera. Un'estesa bibliografia dimostra che spesso in questi depositi si possono trovare sostanze tossiche, fra le quali diossine, per cui alle ricadute della centrale Turbogas, di seguito analiticamente descritte, si aggiunge quindi l'effetto di sovrapposizione dovuto alla presenza delle suddette discariche e alle loro possibili interazioni, per nulla intese ed esplorate nel SIA del proponente, per comprendere a pieno tutte le notevoli potenzialità impattanti sull'ambiente circostante.

Nella fattispecie, In violazione di quanto disposto dall'art. 6 c. 1 lett. f del DPCM 377/98, che prescrive di "individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva", non viene effettuata la valutazione degli "impatti cumulativi" ovvero la valutazione degli effetti che scaturiscono dall'interazione fra più progetti insistenti nella medesima area e che concorrono ad una prolungata degradazione ambientale.

In forza di quanto sopra e in considerazione anche dell'assenza di dati disponibili sulla presenza, anche soltanto potenziale, di inquinanti, si chiede, quindi alle Istituzioni preposte e alle Autorità competenti, di impostare un dettagliato studio sulla potenziale presenza di tali inquinanti al fine di predisporre una adeguata bonifica completa del sito, nell'ambito del progetto di dismissione industriale, prima dell'insediamento di nuove attività.

5. Nel progetto presentato si riscontrano incongruenze con il Piano Energetico Regionale e con l'accordo raggiunto tra i Comuni della Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno - quest'ultimo in materia di sviluppo del territorio montano basato sul principio dell'autonomia energetica da realizzarsi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili di produzione energetica - consistenti nella scelta di costruire un nuovo impianto di produzione di energia basato quasi esclusivamente su fonti non rinnovabili e nel quale le fonti rinnovabili costituiscono meno dell'1%. La cittadinanza chiede quindi che siano presentati progetti alternativi nei quali le fonti di energia rinnovabile siano realmente utilizzate.

AVV. ALESSANDRO KLUN

6. La creazione di un nuovo impianto per la produzione di energia mediante combustibili fossili, che determina nuove massicce immissioni di CO₂ nell'ambiente, è in netto contrasto con la necessità per il Paese di ottemperare agli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto.

7. Il progetto presentato appare completamente sprovvisto di:

- valutazione della velocità di uscita dei fumi a camino nello studio modellistico sulla dispersione “*a puff*”;
- valutazione della condizione di carico nelle situazioni di transizione dove si verificano le emissioni maggiori
- uno studio modellistico capace di valutare gli effetti sinergici con le già presenti emissioni determinate dalla statale Porrettana.
- Una valutazione degli impatti sanitari prevedibili per l'aumento della concentrazione al suolo di biossido di azoto.

8. Nel progetto presentato, lo studio dei profili verticali di temperatura dell'aria e della direzione e velocità del vento è stato valutato in modo inadeguato.

1. Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie vecchie, o per lo meno superate, nelle quali non vengono utilizzati sistemi di catalizzazione di ultima generazione. Infatti le emissioni stimate dal progetto risultano molto più elevate rispetto a quelle di altri impianti già installati nei quali le emissioni sono molto minori anche se le potenze generate sono molto maggiori.
2. Nel progetto presentato si evidenziano numerose problematiche relative alla scelta della localizzazione dell'impianto, che, venendosi a trovare in una zona valliva appenninica, determinerà l'accumulo degli inquinanti atmosferici per via dei peculiari fenomeni di inversione termica che trattengono i primi strati atmosferici vicini a suolo.
3. Il progetto risulta carente in diversi elementi relativi all'idrologia del fiume con particolare riferimento al prelievamento di acqua per il raffreddamento nelle diverse stagioni. Occorre considerare che, nel periodo estivo, il fiume ha portate spesso vicine allo zero, e proprio in questo periodo vi è la coincidenza fra la maggiore domanda idrica per l'agricoltura ed il picco di richiesta energetica, cioè il massimo utilizzo di acqua per il raffreddamento della centrale. Inoltre in coincidenza con l'attacco dell'alimentazione del canale si sta predisponendo anche il punto di prelievamento per l'ampliamento dell'acquedotto che alimenterà di acqua potabile la città di Bologna. Specialmente in considerazione del fenomeno della progressiva diminuzione della piovosità che si sta osservando nella regione Emilia-Romagna, probabilmente dovuto al riscaldamento globale, risulta rischioso aggiungere nuovi prelievamenti dal fiume Reno.
4. Il funzionamento della centrale dissipa nell'ambiente circa la metà della potenza termica impegnata. Questa dispersione di energia, sotto forma principalmente di vapore, rappresenta un forte spreco di preziosa materia prima non rinnovabile; il progetto non valuta ipotesi alternative per un migliore utilizzo del gas naturale, né delinea una dinamica futura di prezzi e di disponibilità del gas, e una valutazione economica del potenziale termico non utilizzato.
5. Il progetto non valuta se e quanto il sistema di raffreddamento possa innalzare la temperatura e l'umidità relativa della zona con possibili ripercussioni sulla formazione di nebbie, sulla salute e sull'equilibrio ecologico della zona.
6. L'acidificazione della pioggia, determinata dalle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto e zolfo, comporterà un degrado dei boschi con un impatto negativo sul patrimonio floristico e faunistico del Parco Naturale di Montesole, sito classificato di importanza comunitaria.
7. La presenza di un insediamento industriale con un camino di 35 metri di altezza, ed oltre 3 metri di diametro, costituisce un elemento di notevole impatto visivo in una zona di importante rilevanza paesaggistica (presenza del Parco di Montesole e del fiume Reno, quest'ultimo protetto dal Piano Paesaggistico Regionale).

AVV. ALESSANDRO KLUN

8. I vantaggi socio-economici, su cui torneremo a breve, per la popolazione sono praticamente inesistenti, in particolare le mitigazioni, le fonti energetiche alternative e la cogenerazione:
- Occupazione: per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto è previsto l'impiego di sole 10-15 unità altamente specializzate;
 - Mitigazioni: la scelta del colore del camino, la manutenzione delle alberature perimetrali e la messa a dimora di arbusti ed alberi sono i soli elementi di mitigazione proposti;
 - Fonti energetiche rinnovabili: sono meno dell'1% dell'energia totale prodotta.

9. Altri impatti ambientali

In questo capitolo intendiamo, pur sinteticamente, presentare ulteriori osservazioni inerenti altri aspetti relativi al progetto presentato dalla proponente.

a. Impatto acustico

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica che, a regime, funzionerà a ciclo continuo nell'arco delle 24 ore della giornata.

Per la caratterizzazione acustica dell'area oggetto di intervento e dei ricettori ad essa limitrofi, sono state effettuate delle misure acustiche di breve durata (circa 10 minuti) presso 5 postazioni fonometriche in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno.

Per la verifica della compatibilità acustica dell'intervento è stato utilizzato un algoritmo di calcolo che, a partire dai livelli di potenza sonora degli impianti tecnici di progetto, ha valutato le immissioni sonore indotte dalla sola centrale presso dei bersagli posti in corrispondenza delle postazioni di misura.

Sommando tali livelli sonori con quelli misurati in loco, è stato infine valutato il clima acustico post-operam. Sono inoltre state presentate delle mappe acustiche. Ai fini della valutazione dell'impatto acustico indotto dalla centrale, si ritiene che una campagna fonometrica costituita da misure acustiche di breve durata (10 minuti) non sia sufficiente a garantire un'adeguata caratterizzazione acustica dell'area oggetto di intervento. Dovendo la relazione valutare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, infatti, la campagna fonometrica dovrebbe essere orientata a misurare sia il livello mediamente presente in sito (necessario al fine della verifica sul rispetto dei limiti assoluti), sia il livello minimo presente nei diversi periodi di riferimento (necessario per la verifica sul rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora).

Non essendo stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale da parte del Comune di Marzabotto, lo studio ha considerato una zonizzazione acustica desunta dall'applicazione della Direttiva regionale n. 2053/01.

Al riguardo, senza presentare i calcoli per dimostrare la classificazione considerata, si ritiene poco cautelativa l'assegnazione alla IV classe acustica per le aree limitrofe a quella d'intervento dato che queste ultime, caratterizzate dalla presenza di destinazioni d'uso prevalentemente residenziali e da edifici a bassa densità abitativa, non risulta congruente con la descrizione fornita dalla normativa nazionale per tale classe che, ai sensi del DPCM 14.11.1997, è assegnata alle "...aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, etc.".

Non è stato descritto in modo sufficiente il modello matematico utilizzato per la modellazione acustica, dato che non viene menzionato il nome del software previsionale né sono state fornite informazioni maggiormente dettagliate in merito alla conversione dei livelli di potenza sonora in livelli di pressione sonora.

Dato che viene affermato che il modello matematico permette di valutare gli spettri in frequenza dei livelli di immissione sonora presso i ricettori maggiormente impattati, sarebbe inoltre opportuno che la relazione acustica fosse corredata dalla verifica sulla presenza di componenti tonali e/o in bassa frequenza relativamente alle sorgenti future dell'impianto che potrebbero comportare un incremento dei livelli di immissione sonora indotti dalla centrale.

AVV. ALESSANDRO KLUN

Nella tabella riportata a pagina 20/43, sono riportati i seguenti livelli sonori puntuali calcolati dallo studio, e più precisamente:

1. rumore residuo, ossia i livelli sonori misurati sul campo;
2. impatto della centrale, ossia i livelli di immissione sonora indotta dalla sola centrale;
3. livello di rumore ambientale, da intendersi come somma dei precedenti valori.

Ferme restando le osservazioni sopra riportate in merito alla rappresentatività della campagna fonometrica, si vuole comunque sottolineare il significativo superamento dei limiti differenziali di immissione sonora (5dB diurni e 3 dB notturni), intesi come differenza tra livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo, sia nel periodo di riferimento diurno (+5,5 dB(A) presso la postazione P3), sia in quello notturno (+2,2dB (A) presso la postazione P1, +3,5dB (A) presso la postazione P2, +10,5 dB(A) in corrispondenza della postazione P3, +6,2 dB (A) presso la postazione P4, +6,8 dB (A) presso la postazione P5).

Inoltre le sorgenti acustiche dell'impianto sono descritte in modo non chiaro.

Manca una sezione acustica (mappa verticale) in modo da potere valutare anche l'inquadramento acustico alle diverse quote, considerando che ci si trova in una valle. Sui versanti, quello in sn idrografica peraltro è densamente abitato, e quindi a quote superiori a quelle dove è previsto l'impianto non sono stati considerati recettori.

Manca un piano di monitoraggio, oltremodo necessario per la verifica dell'assenza delle componenti tonali impulsive e /o in bassa frequenza e la verifica del rispetto dei limiti differenziali e assoluti: in particolare non sono descritti gli impatti derivanti dalla cantierizzazione in particolare relativi alle demolizioni, scavi, ai siti di conferimento dei rifiuti o terre di scavo, numero mezzi impiegati, percorsi, attività rumorose, ecc.

b. Impatto paesaggistico

A differenza di quanto dichiarato dalla società proponente riteniamo che l'area circostante il sito individuato per la localizzazione della centrale termoelettrica di cui all'oggetto non sia, come si vorrebbe far credere, di scarso valore ambientale e naturalistico e ormai "banalizzata" nelle sue caratteristiche ecologiche; si tratta invece di un territorio con grosse valenze e potenzialità naturalistiche e paesaggistiche, già ad oggi oggetto di protezione e valorizzazione.

Se è vero che sullo specifico lotto destinato alla costruzione della centrale non ricade nessun preciso vincolo di tipo naturalistico, è però altrettanto vero che nelle zone immediatamente circostanti, e si parla di distanze di pochi chilometri (alcune unità) sono già una realtà consolidata la presenza di vincoli ambientali e di riconoscimenti di valore naturalistico tali da obbligare a considerare tutta la zona circostante meritevole di protezione, anche perché la natura, "per sua natura", non si interrompe improvvisamente totalmente sui confini geometrici tracciati su una carta, ma si esprime per aree.

Nella fattispecie, nella zona circostante il sito individuato per la localizzazione della centrale termoelettrica, l'area del Parco Monte Sole è stata dichiarata SIC, Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della "Direttiva Habitat", la 92/43/CEE, sito è dislocato a distanza molto contenute dalla proposta centrale.

Si ricorda che lo scopo della Direttiva Habitat, (art. 2) è quello di "...contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche..." e che le misure adottate "...sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario".

All'art. 6 – comma 2 – "Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la **perturbazione** delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanti riguarda gli obiettivi della presente Direttiva".

AVV. ALESSANDRO KLUN

All'art. 6 – comma 3 – “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto **soltanto dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica**”.

L'interpretazione che di questo comma 3 dell'art. 6 viene data nel documento “LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000- Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” redatta dalla Direzione Generale Ambiente della Comunità Europea stessa nell'anno 2000 prevede al Cap. 3.2 “Campo di applicazione” la presente sintesi : “**Gli Stati membri devono prendere misure preventive per evitare il degrado e le perturbazioni legati ad un evento prevedibile. Queste misure si applicano unicamente alle specie ed agli habitat per i quali i siti sono stati designati e , se necessario, vanno attuate anche all'esterno dei siti**”.

Riteniamo non esista alcun dubbio sul fatto che la costruzione di una centrale termoelettrica sia un **evento prevedibile** e che la sua struttura comporterà **degrado e perturbazione** agli habitat naturali, anche se costruiti **all'esterno** del loro perimetro.

Non approfondiamo nemmeno il tema dell'impatto paesaggistico della centrale termoelettrica, in quanto è più che evidente che strutture come quelle previste, cioè corpi di fabbrica compatti e camini alti ben oltre 30 metri, possano comportare un effetto paesaggistico devastante. Da quanto esposto appare evidente come la disponibilità dichiarata dalla proponente per la realizzazione di interventi di riequilibrio delle funzioni naturali a compensazione degli impatti provocati dalla centrale , ed evidenziabili unicamente nel ripristino naturalistico non meglio specificato di una modesta area nei dintorni della centrale, sia del tutto sbilanciata rispetto all'attuale valore naturalistico dell'area circostante e alle potenzialità devastanti che può avere la costruzione dell'impianto di progetto.

c. Impatti socio-economici

La realizzazione e la messa in esercizio della centrale, a fronte di un modestissimo incremento occupazionale di circa 15 unità impiegate nella centrale (peraltro dotate di specifica qualificazione professionale), determineranno una diminuzione di impiegati nelle attività agricole ed edilizie, in relazione alle minori opportunità di crescita economica e sociale dell'area interessata alla centrale. In particolare, l'area diverrà di scarso interesse ambientale, per cui difficilmente potrà rappresentare una opportunità per scopi ricreazionali e abitativi. Da un punto di vista socio-economico, occorrerebbe valutare la diminuzione di valore dei beni immobili attualmente presenti nell'area interessata dagli impatti provocati dalla centrale. In particolare:

- a) diminuzione di valore delle abitazioni;
- b) diminuzione di valore dei terreni

Come si è detto in precedenza la qualità ambientale del Comprensorio in cui sarà costruita la Centrale Elettrica subirà un abbassamento della qualità ambientale complessiva, per cui è prevedibile una flessione della domanda di abitazioni e di terreni. In termini economici una flessione della domanda corrisponde ad una riduzione dei prezzi, in quanto il venditore, se vorrà vendere, dovrà tener conto del fatto che la qualità del bene è diminuita. Nulla viene detto a proposito nel SIA.

Su altri specifici aspetti di carattere progettuale, connessi con gli impatti ambientali (atmosfera, acqua, microclima) si rimanda più dettagliatamente all'esame delle osservazioni tecniche che seguono in allegato (sub 1).

AVV. ALESSANDRO KLUN

Conclusioni

Seppur sinteticamente si è cercato di evidenziare alcuni aspetti critici del SIA, in termini di carenze, sottovalutazioni e omissioni, tali che le criticità connesse con il progetto di impianto in questione non sono risolte dallo Studio di impatto ambientale e dalla documentazione offerta dal proponente

In particolare si rammenta:

- il sito prescelto per la realizzazione della Centrale suddetta contrasta e non è compatibile con il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
 - diversi documenti di carattere programmatico non sono stati considerati (Piani di risanamento aria e acqua della regione Emilia Romagna, vincoli derivanti dalla vicinanza con le aree di pre - parco e Parco Monte Sole che costituisce Sito di Importanza Comunitaria) e quelli considerati presentano indicazioni in contrasto con alcuni degli effetti dell'impianto;
 - i dati delle emissioni – all'atmosfera e nel corpo idrico ricevente gli scarichi - presentati dalla società proponente sono carenti, in quanto sono ignorati numeri inquinanti diretti e indiretti, non sono stati valutati gli impatti cumulativi nella zona oggetto della ricaduta, il modello per la stima della ricaduta;
 - la realizzazione della centrale presenta le stesse motivazioni delle altre numerosissime proposte sia a livello regionale che nazionale, in altri termini non ha alcuna motivazione particolare differente da ragioni economiche proprie della proponente che – in assenza di qualunque forma di programmazione – sono da considerarsi ad un livello certamente inferiore rispetto alle esigenze della popolazione locale in termini di tutela della salute e del territorio;
 - per quanto anzidetto nessuna valutazione attendibile è stata svolta in relazione agli impatti ambientali e sanitari che verrebbero determinati dall'attivazione - malaugurata - della Centrale in questione;
- Si fa esplicita riserva di produrre documenti, memorie e ulteriori note integrative.

Tutto ciò premesso e quant'altro, si conclude per l'assoluta carenza di adeguate garanzie nel SIA in ordine al rispetto dei principi di precauzione e azione preventiva, ragion per cui si richiede all'intestato Servizio V.I.A. Regione Emilia Romagna l'emissione di parere interlocutorio negativo o, in via subordinata, la promozione di una inchiesta pubblica ai sensi degli artt. 15, comma 3, della Legge Regione Emilia – Romagna 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale", come modificata dalla Legge Regione Emilia Romagna 16 novembre 2000 n. 35 e 24, comma 4, dlgs n. 4/2008.

Le presenti osservazioni composte da quattordici (14) pagine numerate in ordine progressivo vengono depositate in data odierna, con espressa autorizzazione in tal senso ai difensori, presso gli intestati uffici regionali.

ALLEGATI

- **Allegato n. 1** : Osservazioni tecniche dott. Bittelli – dott. Cervino;
- **Allegato n. 2** : Firme dei cittadini contrari alla costruzione della centrale in oggetto, in numero di

Bologna, addì _____

(avv. Alessandro Klun)

(dott. Umberto Frascaroli)